IST. PROF.LE PER I SERV. ALBERGH. E DELLA RISTOR. - "G.AMBROSINI"-FAVARA
Prot. 0000070 del 07/01/2020
(Uscita)

# IPSSEOA "G. Ambrosini" - Favara

*Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera*
*"G. Ambrosini"*
*Via Che Guevara - 92026 Favara - AG*
*Tel. 0922429311 Fax 0922437071*
*Email: agrh02000c@istruzione.it - agrh02000c@pec.istruzione.it*

# *IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA*

## *PREMESSA*

La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenza e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue manifestazioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Data la specificità del settore professionale nel quale opera ***l' IPSSEOA "G. AMBROSINI*** " di Favara, uno dei fondamentali requisiti è la correttezza del contegno in ogni situazione e in ogni contesto. Educazione, senso di responsabilità e cortesia sono le caratteristiche del comportamento che tutti devono osservare: gli studenti, attraverso un costante esercizio di autocontrollo, devono acquisire quella mentalità utile a svolgere efficacemente il proprio lavoro nell'ambiente alberghiero e della accoglienza. All'interno della scuola vi è libertà di pensiero, di espressione, di coscienza e di religione, rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono quale che sia la loro età e condizione, nel superamento di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. Il presente Regolamento di Disciplina scaturisce dallo spirito della carta dei Servizi e dal Piano dell'Offerta Formativa ed è concordato tra tutte le componenti della scuola: Dirigente Scolastico, Docenti, Personale A.T.A:, Alunni, Genitori. Esso recepisce i contenuti dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, emanato con D.P.R. 249/98, è conforme ai principi e alle norme del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche (D.P.R. 275/99), nonché del D.P.R. 567/96, è in armonia con il P.T.O.F. e contribuisce alla sua attuazione.

**Di seguito vengono elencate le norme di comportamento suddivise in sezioni contrassegnate da lettere (da A a L) . Ogni sezione contiene una serie di precetti contrassegnati da numeri.**

**Il comportamento da sanzionare è contrassegnato da lettere e numeri poiché esso fa riferimento rispettivamente alla sezione ed al numero del precetto.**

***Norme di comportamento***

| Sezioni | Norme di comportamento |
|---|---|
| A<br>Norme di comportamento generali | 1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, il rispetto formale, consono alla convivenza civile |
| | 2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe. In caso di assenza, gli alunni devono presentare la giustificazione, firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. |
| | 3. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza impartite. |
| | 4. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni. Non è consigliabile portare somme di denaro, oggetti di valore, cellulari, ogni altro oggetto non pertinente lo svolgimento delle attività didattiche. La scuola, in ogni caso, non risponde in caso di smarrimenti, furti, rotture etc. |
| | 5. É fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola. |
| | 6. Gli alunni sono tenuti ad osservare scrupolosamente il Regolamento d'Istituto e di Disciplina. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza eventuali infrazioni ai Regolamenti. |
| B<br>Ritardi<br>Ingressi a II ora | 1. I ritardi vengono annotati sul registro di classe cartaceo ed elettronico . E' consentita una tolleranza di 5 (cinque) minuti, per motivi personali e ove il ritardo non sia reiterato, rispetto all'orario di inizio delle lezioni (8.20). Di tale ritardo viene presa annotazione sul Giornale di classe cartaceo ed elettronico. |
| | 2. Gli ingressi successivi alla II ora di lezione saranno autorizzati e annotati sul registro dal docente in servizio durante la II ora; sono ammessi tre ritardi per trimestre; i ritardi dovranno essere annotati dal docente coordinatore su un apposito report, allo scopo di monitorare il comportamento degli alunni e decidere le opportune misure, che il Consiglio di classe, dovrà adottare, per contrastare tali reiterati comportamenti. |

| | |
|---|---|
| | 3. In caso di assenza prevista dei docenti, se è impossibile garantire l'assistenza alle classi, si può prevedere un ingresso posticipato degli alunni, previa comunicazione alla famiglia con preavviso di almeno un giorno. |
| C<br>Giustificazioni assenze | 1. Le assenze devono essere giustificate dai genitori personalmente, se convocati, o tramite l'apposito libretto e devono essere presentate al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante, che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro.<br>Il docente, qualora un alunno, dopo tre giorni dal rientro continui a essere sprovvisto di giustificazione, segnala al Coordinatore le assenze ingiustificate per i provvedimenti da adottare.<br>Se l'assenza dovuta a malattia supera i cinque giorni occorre presentare obbligatoriamente una certificazione medica. In caso di ripetute assenze, il Coordinatore, dà comunicazione tempestiva al famiglia e provvede ad appuntare apposita nota. |
| | 2. In caso di astensione collettiva dalle lezioni, saranno informate le famiglie. Gli alunni potranno essere riammessi solo se accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci, fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali previste dalla vigente normativa in materia. Gli alunni presenti comunque non devono essere privati del loro diritto a regolari lezioni, né devono in alcun modo risentire della particolare circostanza. |
| D<br>Comportamento da tenere durante l'orario scolastico<br>in aula,<br>in laboratorio,<br>in biblioteca,<br>In sala-video,<br>in palestra | 1. Gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato all'ingresso ed all'uscita dalla scuola e negli spostamenti all'interno della struttura. |
| | 2. Alla fine di ogni ora di lezione è fatto divieto agli alunni di uscire dall'aula. |
| | 3. L'uso dell'ascensore è vietato agli alunni, tranne che ai diversamente abili (accompagnati da un adulto) o a coloro che ne necessitino temporaneamente per motivi di salute. |
| | 4. Non è consentito agli alunni accedere ai balconi. |
| | 5. Gli alunni possono recarsi presso la sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante, che assume la responsabilità della vigilanza |
| | 6. I servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto, rispettando le più elementari norme di igiene e pulizia. |
| | 7. Gli alunni hanno l'obbligo di rispettare la pulizia dei locali interni e degli spazi esterni, rispettare gli arredi e le suppellettili. |

| | |
|---|---|
| negli spazi comuni | 8. L'accesso alla segreteria da parte degli allievi non è consentito, di norma, durante lo svolgimento delle lezioni.Gli alunni, in caso di necessità, possono recarsi presso l'ufficio di presidenza dalle ore 11:30 alle ore 13:30 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì , previo appuntamento e presso gli uffici di segreteria e di vicepresidenza dalle ore 12:30 alle ore 13:30 |
| | 9. E' assolutamente vietato tenere accesi cellulari, walkman/MP3/I-Pad e altri apparecchi elettronici durante le ore di lezione, a meno che il docente dell'ora non ne autorizzi l'utilizzo per scopi didattici .Il telefono cellulare privo della sim, in caso di uso improprio, sarà sequestrato dal docente e verrà consegnato solo ad uno dei genitori.<br><br>I servizi telefonici e di comunicazione della scuola sono in ogni caso a disposizione delle persone che la frequentano.<br><br>In analogia a quanto già viene applicato per le prove scritte degli esami di stato conclusivi, per tutto il tempo assegnato alle prove scritte di verifica periodica del profitto è chiesto agli studenti di consegnare al docente gli apparecchi telefonici spenti; gli stessi sono riconsegnati ai proprietari alla scadenza prevista per il termine della prova. |
| | 10. Gli alunni possono entrare in palestra solo se accompagnati da un docente. Nessun alunno può avervi accesso senza un permesso specifico. Per evidenti ragioni di funzionalità e di igiene, durante le lezioni è consigliato l'uso della tuta e di scarpe ginniche con le suole sempre pulite. |
| | 11. Nelle ore di laboratorio di cucina e sala- bar, gli alunni impegnati nelle esercitazioni possono accedere ai rispettivi locali solo se in possesso della divisa pulita e ordinata. Non è ammesso portare anelli, bracciali, orologi da polso, orecchini, piercing o accessori di altro tipo.<br><br>Gli studenti devono attenersi rigorosamente alle regole concernenti l'uso degli utensili, degli apparecchi e dei materiali in genere indicate dal docente e dall'Assistente Tecnico in servizio, cui il Laboratorio è assegnato.<br><br>Non è consentito usare macchine, impianti attrezzature senza autorizzazione. E' fatto obbligo disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune. Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso di mezzi di fortuna o attrezzi diversi da quelli predisposti o apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere. In caso di dubbio sull'uso delle attrezzature rivolgersi al docente. |

| | |
|---|---|
| | 12. Al laboratorio di accoglienza, di informatica e linguistico, possono accedere solo gli alunni accompagnati dal docente della classe o da altro docente autorizzato dall'Ufficio del Dirigente.<br><br>In caso di assenza dell'assistente tecnico o del responsabile del laboratorio, l'accesso è consentito solo ai docenti, che sono responsabili di ogni fatto/guasto verificatosi.<br><br>Gli alunni sono tenuti al rispetto delle regole di un coretto uso dei programmi e dei sistemi impiegati. Essi possono accedere ad internet solo se autorizzati dal docente, e solo per fini didattici. Il collegamento deve essere effettuato con siti scelti dal docente e per il tempo necessario allo svolgimento delle attività.<br><br>È fatto divieto di manomettere o copiare i programmi installati nelle postazioni, nonché di installare programmi o inserire dati senza autorizzazione del responsabile del laboratorio, del docente accompagnatore o dell'assistente tecnico.<br><br>L'utilizzo di devices personali deve essere autorizzato dal docente che accompagna la classe o dall'assistente tecnico.<br><br>E' vietato consumare cibi e bevande durante le ore di laboratorio. |
| | 13. L'alunno non può registrare quanto viene discusso durante le ore di lezione, se non è preventivamente autorizzato dall'insegnante. |
| | 14. Il materiale preso in prestito presso la Biblioteca, deve essere restituito entro non oltre il 15 maggio dell'anno in corso. |
| | 15. È fatto divieto assoluto di fumare, in tutti i locali della scuola. Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dalla legge. |
| E<br>Ricreazione | La lista per ordinare le merende alla ditta appaltante dovrà essere redatta e consegnata al responsabile alla prima ora, cioè dalle 8:20 alle 9:20.<br><br>Il ritiro del sacchetto con le merende potrà essere effettuato a partire dalle 10:30 da un alunno incaricato dal docente in servizio.<br><br>L'orario di apertura del banco di distribuzione delle merende è dalle 10:30 alle12:00 |
| F<br>Uscite anticipate | 1. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori preleveranno personalmente lo studente (o delegheranno per iscritto un'altra persona maggiorenne, munita di documento di riconoscimento). |
| | 2. In caso di assenza prevista dei docenti, se è impossibile garantire l'assistenza alle classi, si può prevedere una uscita anticipata degli alunni, previa comunicazione alla famiglia con preavviso di almeno un giorno. |
| | |

| | |
|---|---|
| G<br>Responsabilità per i danni arrecati | 1. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola mette a disposizione: coloro che provocano guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola o dell'Ente proprietario dell'immobile saranno invitati a risarcire il danno. Nell'impossibilità di individuare il diretto responsabile, il risarcimento al patrimonio dell'Istituto sarà ripartito tra tutti gli alunni.Eventuali spese per danni provocati ed attrezzature/ dotazioni della classe sono a carico dell'alunno individuato quale responsabile, ovvero, in caso di mancata individuazione del responsabile, a carico della classe, tramite versamento/bonifico sul c/c dell'Istituzione Scolastica. |
| H<br>Comportamenti particolarmente gravi | 1. Gli alunni sono tenuti a rispettare tutte le misure necessarie al fine evitare situazioni che possano cagionare danni a persone o cose. (Allagamenti, incendi, danneggiamento di strutture e di apparecchiature), |
| | 2. E' vietato appropriarsi delle cose altrui (furto). |
| | 3. E' vietato esercitare ogni forma di pressione, minaccia (**art. 612 c.p.**), aggressione, molestia, ricatto, ingiuria (**art. 594 c.p.**), denigrazione, diffamazione (**art. 595 c.p.**), furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali (**art. 167 del codice della privacy**)in danno di minorenni che, se attuata con strumenti informatici, diviene atto di Cyberbullismo |
| | 4. E' vietato falsificare o alterare risultati |
| | 5. E' fatto divieto di fare uso o di spacciare sostanze psicotrope e/o di alcolici in tutti i locali della scuola. |
| | 6. E' vietato, in luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di più persone offendere l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale(docente) mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. |
| I<br>Casi particolari | 1. Gli alunni che, per motivi di salute, non possono seguire le lezioni di Ed. Fisica, dovranno presentare al docente di discipline motorie la richiesta di esonero, firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia su modulo A.S.L. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa e per la partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute.<br><br>2. Gli alunni che, per motivi di credo religioso, optano di non seguire l'IRC, dovranno, con la presenza di un genitore, presentare al Dirigente Scolastico la richiesta firmata di esonero, indicante le scelte relative per attività alternative. |
| L<br>Viaggi d'Istruzione | 1. Gli alunni durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione sono obbligati ad osservare le regole di disciplina espresse nel presente Regolamento, pertanto si adotteranno, nel caso di comportamenti inadeguati, le sanzioni riconducibili a simili fattispecie. |

***Codice disciplinare e sanzioni (in corrispondenza delle lettere e dei numeri di cui alle sezioni e norme di comportamento)***

**Le sanzioni disciplinari sono ispirate al principio della gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica.**

Per quanto possibile le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza. La responsabilità disciplinare è personale, la sanzione è pubblica. Il tipo e l'entità della sanzione applicata tengono conto di:

- Intenzionalità del comportamento,
- Grado di negligenza ed imprudenza;
- Rilevanza del dovere violato;
- Gravità del danno e del pericolo causato;
- Sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- Concorso di più persone nella violazione.

In nessun caso può essere sanzionata né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di pensiero e opinioni correttamente manifestate.

In caso di comportamenti che integrino gli estremi di un reato penale, il DS ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'Autorità competente informando ad un tempo la famiglia e il C.d.C. dello studente interessato.

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, in relazione alla quale il Consiglio di classe valuta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Tenuto conto dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

| Sezioni | Comportamento Sanzionabile | Organo competente a disporre la sanzione | Sanzione | In caso di reiterazione |
|---|---|---|---|---|
| A<br>Norme di comportamento generali | A1 Offese verbali, uso di espressioni volgari e sconvenienti contro i compagni, il personale docente e non docente che non integrino l'oltraggio | Dirigente Scolastico<br>Docente<br>Consiglio di classe | • Ammonizione scritta.<br>• Comunicazione alla famiglia | Convocazione della famiglia e sospensione da 1 a 5 giorni |
| B<br><br>Ritardi - ingressi a II ora | B2<br><br>Ritardi oltre il limite massimo consentito | Docente/Consiglio di classe | • Ammonizione scritta.<br>• Comunicazione alla famiglia | Convocazione della famiglia. |
| C<br>Giustificazioni e assenze | C1<br><br>Assenze individuali e ripetute non giustificate | Coordinatore | • Richiamo verbale<br><br>• Comunicazione alla famiglia | Convocazione della famiglia. |
| | C2<br><br>Astensione collettiva non giustificata | Docente e Coordinatore | • Ammonizione scritta.<br>• Comunicazione alla famiglia | Accompagnamento da uno dei genitori |
| | D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7,<br><br>Comportamento inadeguato nei locali della scuola; disturbo al regolare svolgimento delle lezioni. | Dirigente Scolastico/Docente/Consiglio di classe | • Richiamo verbale<br>• Ammonizione scritta.<br>• Convocazione della famiglia. | Convocazione della famiglia e sospensione da 1 a 5 giorni |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| D<br>Comportamento da tenere durante l'orario scolastico in aula, in laboratorio, in biblioteca, In sala-video, In palestra negli spazi comuni | D9<br>Uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, per attività diverse da quelle didattiche | Dirigente Scolastico<br>Docente<br>Consiglio di classe | • Richiamo verbale<br>• Ammonizione scritta<br>• Sequestro del cellulare, privo della sim, eventualmente, da riconsegnare esclusivamente ad uno dei genitori. | Convocazione della famiglia. |
| | D11<br>Inadeguato comportamento e abbigliamento nei laboratori cucina, sala, accoglienza ed in palestra | Docente | • Richiamo verbale<br>• Ammonizione scritta.<br>• Comunicazione alla famiglia | Convocazione della famiglia ed esclusione dall'attività per 5 lezioni successive |
| | D12<br>Danneggiamento, manomissione e scorretto uso dei programmi nei laboratori di informatica e linguistico e di internet. | Dirigente Scolastico/Docente/Consiglio di classe | • Richiamo verbale<br>• Ammonizione scritta.<br>• Comunicazione alla famiglia<br>• Risarcimento del danno per colpa o dolo (art. 2043 C.C) | • Convocazione della famiglia<br>• sospensione da 1 a 5 giorni<br>• Risarcimento del danno per colpa o dolo (art. 2043 C.C) |
| | D13<br>Non osservanza del divieto di registrazione durante le ore di lezione | Docente | Ammonizione scritta | Convocazione della famiglia. |
| | D15<br>Non osservanza del divieto di fumo | Docente<br>Incaricato alla vigilanza del divieto di fumo | Sanzione pecuniaria da parte dell'Addetto alla vigilanza del divieto di fumo nei locali scolastici | • Sanzione pecuniaria da parte dell'Addetto alla vigilanza del divieto di fumo nei locali scolastici<br>• Convocazione della famiglia |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| G<br>Responsabilità per i danni arrecati | G1<br>Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri | Dirigente Scolastico<br>Docente<br>Consiglio di classe | • Ammonizione scritta e risarcimento del danno con versamento dell'importo comunicato dall'ufficio, sul c/c della scuola ;<br>• Convocazione della famiglia. | • Convocazione della famiglia e sospensione da 1 a 5 giorni<br>• Risarcimento del danno per colpa o dolo (art. 2043 C.C) |
| H<br>Comportamenti particolarmente gravi | H1<br>Reati o fatti accertati all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola; danneggiamento grave di strutture (incendi, allagamenti ) | Consiglio di classe/<br>Consiglio d'Istituto | • Convocazione della famiglia e<br>• Allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni<br>• Segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p e/o ai Servizi Sociali (se del caso) e alle Autorità Scolastiche Superiori | • Convocazione della famiglia<br>• Allontanamento per periodi superiori a 15 giorni<br>• Segnalazione all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p. e/o ai Servizi Sociali (se del caso) e alle Autorità Scolastiche Superiori |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | H2<br>Appropriazione delle altrui cose (furto) | Consiglio di classe/ Consiglio d'Istituto | • Convocazione della famiglia e<br>• Allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni<br>• Segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 c.p., e/o ai Servizi Sociali (se del caso) | • Convocazione della famiglia<br>• Allontanamento per periodi superiori a 15 giorni<br>• Segnalazione all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361,del c.p.. e/o ai Servizi Sociali (se del caso) e alle Autorità Scolastiche Superiori |
| | H3<br>**ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO** | Consiglio di classe/ Consiglio di Istituto | • Convocazione della famiglia e<br>• Allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni<br>• Segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p e/o ai Servizi Sociali (se del caso) e alle Autorità Scolastiche Superiori | • Convocazione della famiglia<br>• Allontanamento per periodi superiori a 15 giorni<br>• Segnalazione all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p. e/o ai Servizi Sociali (se del caso) e alle Autorità Scolastiche Superiori |

H3

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il **bullismo** è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione come bersagli facili e/o incapaci di difendersi.

L'accezione è principalmente utilizzata per riferirsi a fenomeni di violenza tipici degli ambienti scolastici e più in generale di contesti sociali riservati ai più giovani. Lo stesso comportamento, o comportamenti simili, in altri contesti, sono identificati con altri termini, come *mobbing* in ambito lavorativo o *nonnismo* nell'ambito delle forze armate. A partire dagli anni 2000, con l'avvento di Internet, si è andato delineando un altro fenomeno legato al bullismo, anche in questo caso diffuso soprattutto fra i giovani, il cyber-bullismo.

Con la **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" si è regolamentato il fenomeno, quanto meno quando lo stesso è attuato con strumenti informatici, al fine di consentire una maggiore tutela dei minori vittime di cyberbullismo.

È bene che gli alunni comprendano quali condotte sono considerate atti di bullismo che, quando attuate con strumenti di diffusione informatica, diventano Cyberbullismo.

**Costituisce atto di bullismo ogni** *forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni che, se attuata con strumenti informatici, diviene atto di Cyberbullismo.*

Bisogna, inoltre, evidenziare come ogni condotta che determini indebita invasione della sfera personale e leda l'altrui incolumità, fisica o morale, costituisce illecito penale che, in presenza di denuncia da parte dell'interessato, può comportare condanne per i reati di lesione personale (art.582 c.p.), diffamazione (art.595 c.p.), violenza privata (art 610 c.p.) minaccia (art.612 c.p.) Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 del c.p.), Atti persecutori - Stalking (art. 612 bis del c.p.), Sostituzione di persona (art. 494 del c.p.). In presenza di denuncia dell'interessato sarà instaurato un procedimento penale nel quale la vittima degli atti di bullismo verrà sentito come testimone e le sue dichiarazioni, anche da sole, potranno portare alla condanna del responsabile che, in ogni caso, dovrà comunque subire un processo.

La legge 71/17, però, ha inteso contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

**La vittima di Cyberbullismo, quindi, anche in mancanza di una denuncia, potrà ottenere l'Oscuramento del web** ove siano pubblicati documenti che lo riguardano, direttamente, se abbia compiuto almeno 14 anni, o per mezzo dei genitori o esercenti la responsabilità sul minore. L'oscuramento si ottiene inoltrando al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

**Gli atti di bullismo, infine, costituiscono illecito disciplinare punito a norma del vigente regolamento di istituto con le sanzioni della sospensione fino, in caso di recidiva reiterata (comportamenti identici e ripetuti) al definitivo allontanamento del responsabile dalla scuola.**

Il dirigente scolastico, il docente o il collaboratore scolastico che vengano a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

**In seguito alla segnalazione da parte del minore, della sua famiglia, della scuola o dei servizi sociali, potranno condurre all'ammonimento da parte del questore**. L'ammonimento è una procedura che, prevista in materia di stalking è stata estesa al cyberbullismo.

In caso di condotte di ingiuria (**art. 594 c.p.**), diffamazione (**art. 595 c.p.**), minaccia (**art. 612 c.p.**) e trattamento illecito di dati personali (**art. 167 del codice della privacy**) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età. L'eventuale violazione dell'ammonimento, che comporta l'obbligo per l'autore delle condotte di bullismo di astenersi per il futuro dal porre in essere condotte similari, determinerà l'instaurazione di un procedimento penale per l'inosservanza del provvedimento dell'Autorità.

Il Dirigente Scolastico ed i docenti, nell'esercizio della loro funzione educativa sono dei pubblici Ufficiali e, come tali, hanno l'obbligo, penalmente sanzionato in caso di omissione, di denunciare il responsabile degli atti contrari alla legge.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | H4<br><br>Falsificazione di firme ed alterazioni di risultati | Docente/Consiglio di classe | • Ammonizione scritta.<br>• Comunicazione alla famiglia<br>• Allontanamento per 1 giorno | Convocazione della famiglia e sospensione da 1 a 5 giorni |
| | H5<br>Uso di sostanze psicotrope e/o di alcolici .Spaccio di sostanze stupefacenti | Consiglio di classe/ Consiglio d'Istituto | • Convocazione della famiglia<br>• Allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni.<br>• Segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p | • Convocazione della famiglia e allontanamento per periodi superiori a 15 giorni<br>• Segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p |

H6

OLTRAGGIO A P.U. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI

A norma dell'art.341 bis c.p. "Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di più persone offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni"

La scuola è certamente un luogo pubblico e il dirigente scolastico, i docenti ed i collaboratori scolastici addetti alla vigilanza degli studenti sono pubblici ufficiali, i primi due, e incaricato di pubblico servizio i collaboratori; se, quindi, l'alunno, nei locali scolastici, in classe o in corridoio offende taluno di essi in presenza di altre persone, non risponderà solo di ingiurie ma di oltraggio, con le conseguenze previste dalla norma penale, ferma restando la responsabilità disciplinare con l'applicazione della sospensione dalle lezioni nella misura prevista dal regolamento e determinata dagli organi competenti o, nei casi più gravi e reiterati, dell'allontanamento definitivo dalla scuola.

| | |
|---|---|
| L<br>Visite guidate e viaggi d'Istruzione | Tutte le situazioni previste nelle varie fattispecie sono ugualmente sanzionabili al rientro in sede |

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori per le mancanze lievi e gravi è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione).

In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori a cura del docente interessato o del Coordinatore.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraversO vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, telefonata con fonogramma).

**Gli addebiti contestati** debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- la riammissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

### *ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DELL'ORGANO COLLEGIALE*

L'organo competente ad irrogare le sanzioni disciplinari che comportino la sospensione per un periodo inferiore a 15 giorni è il Consiglio di classe, quelle superiori a 15 giorni è il Consiglio d'Istituto.

L'Organo Collegiale viene convocato, entro il termine massimo di cinque giorni dal contraddittorio.

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene trasmessa allo studente e/o alla sua famiglia, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

- I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.
- Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
- Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica .
- Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state

compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

**IMPUGNAZIONE**

Avverso i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio di classe o dal Consiglio d'Istituto è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione all'Organo di garanzia interno, il quale si dovrà esprimere entro 10 giorni dal ricorso. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.(art14.comma 3 del Regolamento Interno d'Istituto)

***CONVERSIONE DELLA SANZIONE -LAVORI SOCIALMENTE UTILI-***

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello Statuto, allo studente può essere offerta, dall'organo competente all'irrogazione, la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

- Le attività proponibili sono le seguenti:
- Pulizia o ripristino, locali, suppellettili, arredi, infissi e parti in muratura imbrattati o danneggiati.
- Studio delle potenziali conseguenze civili e penali di comportamenti violenti intimidatori.
- Supporto nel riordino e sistemazione di laboratori, biblioteche e palestre.
- Relazionare alla classe su temi, ricerche e lavori di approfondimento assegnati.
- Altre attività utili alla comunità scolastica da specificare caso per caso da parte della Dirigenza Scolastica ovvero dall'organo competente ad irrogare la sanzione.

In caso di temporaneo allontanamento dalle lezioni, il Coordinatore di classe mantiene, per quanto possibile, i contatti con l'alunno e la famiglia per preparare il rientro nella comunità scolastica.